



COMUNE DI CERTALDO

P.zza Boccaccio - Tel. 0571/6611 -Fax 661201

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIMITERIALE

*APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 15 dell'11/04/2016
modificato con delibera C.C. n. 60/2016, delibera C.C. n. 74/2020 e delibera C.C. n. 66/2022*

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Finalità delle norme

1. Il servizio cimiteriale è disciplinato dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 Settembre 1990 n. 285 e successive modificazioni, dalle Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998, dalla Legge n. 130/2001 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri), dalla Legge Regione Toscana n. 29/2004 (Affidamento e conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti), dalla Legge Regionale Toscana n. 18 del 04.04.2007 e da ogni altra disposizione di legge o regolamentare vigente in materia.
2. Il presente regolamento coordina e disciplina, in armonia con le citate norme, le disposizioni inerenti il servizio necroscopico, di comportamento e di custodia dei cimiteri nell'ambito del territorio comunale.

ART. 2

Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate:
 - dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale che si avvale degli organi preposti dall'ASL per quanto di specifica competenza igienico-sanitaria
 - dal Responsabile del Settore a cui è demandata la gestione delle attività di polizia mortuaria, limitatamente alle proprie competenze come definite dal D.Lgs. 267/2000
 - all'Ufficiale di Stato Civile per gli aspetti amministrativi
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 112, 113 e 114 del D. Lgs 267/2000 e s.m. compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere.
3. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici Comunali in materia di Polizia Mortuaria sono determinate, dove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto con questo regolamento, con il Regolamento di cui all'art. 89 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.
4. Per le altre forme di gestione previste dagli articoli richiamati al comma 2, le funzioni e l'organizzazione sono stabiliti nei relativi Statuti e Regolamenti o da apposito capitolato nel caso di concessione.
5. I servizi a pagamento e le loro tariffe sono definiti dalla Giunta Comunale sulla base delle norme vigenti.
6. La gestione del servizio verrà svolta avvalendosi dell'Azienda USL competente per territorio, dei medici necroscopi e dei Funzionari Responsabili del settore i quali disporranno gli interventi ed i provvedimenti che si rendessero necessari per la gestione del servizio cimiteriale. L'ASL di competenza vigila controlla il funzionamento dei cimiteri e propone i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 3

Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, ma non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso difforme di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati in modo difforme dal consentito
2. I soggetti che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per le attività specifiche ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto di revoca delle autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.
3. Chiunque causi danni a persone o cose, sia direttamente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non sia di carattere penale.

ART. 4

Registri cimiteriali

1. Presso il cimitero comunale del capoluogo, è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 e s.m. che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche al fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento dei registri delle sepolture

Il registro è documento probatorio delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.

2. Ad ogni posizione del registro corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

3. Sul registro viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o in loculo/ossario, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

4. Il registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto che deve corrispondere al beneficiario della concessione
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento
- c) le generalità del concessionario
- d) la data ed il numero di repertorio della concessione
- e) la natura e la durata della concessione
- f) i dati identificativi della sepoltura
- g) le variazioni che si verificano nella locazione e nella titolarità della concessione
- h) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti mortali o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione.

5. Scadenario delle concessioni ed inumazioni:

Il custode del cimitero è tenuto a tenere uno scadenario delle concessioni e delle inumazioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di estumulazione ed esumazione occorrenti per liberare le sepolture.

ART. 5

Documenti a disposizione del pubblico

1. Sono tenuti ben visibili al pubblico in tutti i cimiteri comunali:

- a) l'orario di apertura e chiusura al pubblico del cimitero
- b) *(se ricorre il caso)* l'indicazione dei campi di inumazione comunali e l'elenco delle sepolture soggette ad esumazione ordinaria
- c) *(se ricorre il caso)* l'indicazione dei cimiteri comunali e l'elenco delle sepolture ove saranno avviate le estumulazioni ordinarie a scadenza concessoria

- d) la disciplina dell'ingresso ed i divieti speciali
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico
2. Sono tenuti a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali:
- a) il presente Regolamento Comunale
 - b) l'elenco delle sepolture per le quali è stato avviato il procedimento di revoca o decadenza
 - c) ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.

ART. 6

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi indispensabili, esplicitamente classificati come gratuiti dalla vigente normativa e di seguito specificati:
- a) visita necroscopica
 - b) servizio di osservazione dei cadaveri
 - c) recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, abbandonate, di cui si debba effettuare il riconoscimento (*art. 19 comma 1 del D.P.R. n. 285/2000*) all'obitorio o ad altro locale disposto dall'Autorità competente
 - d) deposizione delle ossa nell'ossario comune
 - e) dispersione delle ceneri in cinerario comune
 - f) il trasporto e la sepoltura in campo comune di resti mortali ed ossa umane rinvenute nel territorio comunale
 - g) il trasporto nell'ambito del territorio comunale, la fornitura del feretro nonché le operazioni di inumazione in campo comune di salme di soggetti indigenti o in stato di bisogno o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari e sempre che non vi siano persone o Enti che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dal Responsabile del "settore affari sociali", sulla scorta delle informazioni assunte e, per quanto riguarda il disinteresse da parte dei familiari, anche dalla dichiarazione di rinuncia all'eredità.
2. Tutti gli altri servizi sono a pagamento, secondo le tariffe stabilite con atto della Giunta Comunale. L'Amministrazione Comunale, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 32 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata.

ART. 7

Denuncia causa di morte ed accertamento decessi

1. La denuncia delle cause di morte, l'accertamento dei decessi e l'autorizzazione alla sepoltura sono disciplinate dagli articoli da 1 a 7 del citato D.P.R. 285/1990 e s.m. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate

ART. 8

Periodo di osservazione dei cadaveri

1. Il periodo di osservazione dei cadaveri è disciplinato dagli articoli da 8 a 11 del citato D.P.R. 285/1990 e s.m. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate

ART. 9

Camera mortuaria - Deposito di osservazione

1. Il Comune è dotato di una camera mortuaria come previsto dall'art. 64 e 65 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m., da utilizzarsi oltre che per il deposito di resti mortali inconsunti in attesa di cremazione o inumazione, anche per la vestizione delle salme.
2. Essendo i cimiteri comunali sprovvisti di deposito di osservazione previsto dall'art. 12 del D.P.R.

n. 285/1990 e s.m., funziona come tale la camera mortuaria sita nel cimitero comunale del capoluogo. In tali casi, il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 del D.P.R. 1990/285 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2 del medesimo decreto.

3. Detta camera mortuaria assolve anche alle funzioni di sala per autopsie come previsto dall'art. 66 del richiamato D.P.R. n. 275/1990

4. Qualora sussistano le condizioni previste dall'art. 15 del DPR 285/1990, è facoltà del Comune istituire depositi di osservazione ed obitori presso ospedali ed istituti sanitari ovvero in particolari edifici ben rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici

5. L'attività di tali locali è disciplinata dagli articoli da 12 a 15 del citato D.P.R. 285/1990 e dalle altre norme esplicative sopra richiamate

ART. 10

Riscontro diagnostico - rilascio cadaveri a scopo di studio prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico autopsie e trattamenti per la conservazione dei cadaveri.

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte; per il rilascio di cadaveri a scopo di studio; per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del D.P.R. 285/1990 e relative circolari esplicative e alle norme ivi richiamate

TITOLO 2 – MODALITA' TRASPORTO CADAVERI

ART. 11

Caratteristiche feretri per inumazione, tumulazione, cremazione

1. Il feretro per le inumazioni deve essere conforme a quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m. e dalla Circolare esplicativa n. 24/1993 punto 9.
2. Il feretro per le tumulazioni e per il trasporto fuori Comune nonché per la cremazione (*che avviene fuori Comune*), dovrà essere conforme a quanto previsto dagli artt. e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e dalla Circolare esplicativa n. 24/1993 punto 9.
3. Nell'inumazione, l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso da quello del legno, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990

ART. 12

Trasporti di salme e cadaveri

1. Il trasporto dei cadaveri è disciplinato dagli articoli da 16 a 36 del D.P.R. 285/1990 e s.m. e dalle altre norme esplicative sopra richiamate
2. Il trasporto di salme e cadaveri all'interno della Regione Toscana è disciplinato dalla L. R. n. 18/2007.
3. Per trasferimenti di salme fuori regione o provenienti da fuori regione nonché trasferimenti di salme all'estero o provenienti dall'estero si applicano le disposizioni di cui agli artt. 27, 28, 29 e 30 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
4. Per il trasporto di salme di persone morte per malattie infettiva-diffusa si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
5. Per il trasporto di ossa umane, resti mortali e ceneri raccolte, rispettivamente, in apposite cassette di zinco e in urne cinerarie opportunamente sigillate, non si applicano le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme/cadaveri, salvo la documentazione prevista all'art. 18 del presente regolamento
6. Il trasporto delle salme, nei casi previsti dall'art. 16 comma 1 lettera a) del citato D.P.R. e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24.06.1993 n. 24, ossia quando vengono richiesti dagli interessati servizi o trattamenti speciali o mezzi speciali di trasporto, è eseguito da imprese funebri o confraternite in possesso delle autorizzazioni al commercio e di pubblica sicurezza di cui all'art. 115 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza. In tal caso non è previsto pagamento di alcun diritto a favore del comune.

ART. 13

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile il cognome ed il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.
2. Per il cadavere di persona sconosciuta, la piastrina deve contenere la sola indicazione della data di morte e/o gli eventuali altri dati certi.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PER SERVIZI FUNEBRI

ART. 14

Mezzi per trasporti funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti da privati in regime di libera concorrenza con mezzi di cui all'art. 20 e 21 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.

ART. 15

Orario dei trasporti funebri – Servizio sepoltura

1. I trasporti funebri sono effettuati in orario sia antimeridiano che pomeridiano secondo criteri generali stabiliti con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.

2. In ogni caso i feretri dovranno giungere al cimitero comunale almeno un'ora prima dell'orario di chiusura dello stesso per consentire il compimento delle operazioni di sepoltura. Le salme che giungeranno oltre detto termine verranno depositate presso la camera ardente/sala del commiato e sepolte il giorno successivo.

3. *Il servizio di sepoltura non verrà effettuato* nei giorni che verranno determinati con apposito atto della Giunta Comunale.

4. *La chiusura al pubblico dei cimiteri comunali* verrà disciplinata con apposito atto della Giunta Comunale.

Il Responsabile del Settore, può disporre in qualsiasi momento la chiusura al pubblico del cimitero, per esecuzione di lavori o operazioni cimiteriali ritenute urgenti dallo stesso responsabile.

5. Nei giorni in cui non si effettuano sepolture, ad esclusione dei giorni di chiusura al pubblico, verrà comunque garantito il servizio di ricevimento delle salme che verranno depositate nella camera ardente/sala del commiato presso il cimitero comunale del capoluogo e sepolte il primo giorno lavorativo utile.

ART. 16

Servizio trasporto funebre

1. I trasporti funebri dovranno essere effettuati in conformità a quanto previsto dagli artt. da 19 a 32 del richiamato D.P.R. n. 285/1990 e s.m.

2. Fatte salve le limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di Pubblica Sicurezza nonché della disciplina per il trasporto prevista dalla Legge Regionale Toscana n. 18/2007, il trasporto funebre comprende: prelievo del feretro dal luogo in cui si trova, sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, proseguimento fino al cimitero di destinazione seguendo il percorso più breve. Nessun'altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

3. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.

4. Nel caso di salme morte per malattie infettivo-diffusive e/o il cadavere risulti portatore di radioattività il Funzionario del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente per territorio prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile e i necessari provvedimenti per le disinfezioni

ART. 17

Autorizzazione al trasporto

1. L'incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, che deve essere consegnata al custode del cimitero, unitamente al permesso di seppellimento.

2. Per il trasporto di un cadavere fuori dal Comune, l'autorizzazione dovrà essere rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

3. Fanno eccezione i casi previsti al punto 5.2 lettere a) e b) della Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993

4. Il trasporto di un cadavere, di resti mortali o di ossa umane entro l'ambito del Comune in luogo

diverso dal cimitero o fuori del Comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli 24 e seguenti del D.P.R. 285/1990 e s.m. . Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del Comune in cui deve avvenire il seppellimento. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri Comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi Comuni.

ART. 18

Documenti di accompagnamento feretri al cimitero

1. Nessun cadavere può essere ricevuto nel cimitero per essere inumato o tumulato se non accompagnato:

- a) dal permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
- b) dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco;
- c) e da ogni altro eventuale documento richiesto dalle vigenti disposizioni di legge.

Tali documenti devono essere ritirati dal custode del cimitero alla consegna del feretro e conservati presso il cimitero del capoluogo.

TITOLO 4 – NORME DI POLIZIA MORTUARIA

ART. 19

Disposizioni Generale – Vigilanza

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco
3. Alla manutenzione ordinaria, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime ai sensi degli artt. 31, 112, 113, 113bis e 114 del D.Lgs. n. 267/1990 e s.m.

ART. 20

Seppellimenti autorizzati nei cimiteri comunali

1. Nei cimiteri comunali, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, cittadinanza e/o religione, le salme, i resti ossei e le ceneri di persone:
 - a) aventi al momento del decesso, la residenza nel Comune di Certaldo
 - b) ricoverati in residenze protette (RSA/case di riposo) di altri Comuni, che hanno perduto la residenza nel Comune di Certaldo al momento del ricovero
 - b) pur non residenti nel Comune, ma aventi diritto al seppellimento in "cappella/edicola privata" già esistente e concessionata;
 - c) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. 285/1990 e s.m. di almeno un genitore residenti nel Comune di Certaldo;
 - d) le salme, i resti mortali e le ceneri per i quali i familiari o aventi diritto, anche se non residenti nel Comune, hanno un loculo o ossario già concessionato da tempo.
2. Solo nel Cimitero comunale della Fraz. Fiano, possono essere seppellite salme di persone anche non residenti nel Comune di Certaldo.
3. Le agenzie funebri sono tenute ad informare gli operatori cimiteriali del seppellimento di salme di persone decedute per malattie infettive

ART. 21

Locale per sosta temporanea di feretri

1. Presso il cimitero comunale del capoluogo è istituito apposito locale per la sosta temporanea di salme in attesa di seppellimento o cremazione o per altre esigenze connesse, mediante pagamento di apposita tariffa.
I feretri in sosta temporanea dovranno essere opportunamente chiusi e sigillati come previsto dall'art. 30, 31 e 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
2. La priorità nell'utilizzo di detto locale spetta a coloro che hanno i requisiti per l'ammissione ai cimiteri comunali di cui all'art. 20 del presente Regolamento.
Il locale per sosta feretri non è aperto al pubblico.
3. Con apposita delibera della Giunta Comunale verranno definite le modalità e tariffe per l'uso di detto locale.
4. Non sono tenuti al pagamento della suddetta tariffa, le salme che devono essere seppellite nei cimiteri comunali e ivi temporaneamente collocate per le casistiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

ART. 22

Camera ardente/Sala del commiato

1. Presso il cimitero comunale del capoluogo è istituita camera ardente/sala del commiato per la custodia e l'esposizione dei feretri per la celebrazione di riti di commemorazione e/o dignitoso commiato, in attesa dell'espletamento delle formalità necessarie per il seppellimento o per altre esigenze connesse.
2. L'uso della camera ardente/sala del commiato viene concesso anche agli appartenenti a

confessioni religiose che non dispongano di idonei ambienti per tale scopo.

3. La priorità nell'utilizzo di detto locale spetta a coloro che hanno i requisiti per l'ammissione ai cimiteri comunali di cui all'art. 20 del presente Regolamento.

4. La camera ardente/sala del commiato rispetterà gli stessi giorni ed orario di apertura al pubblico del cimitero comunale del capoluogo **ad eccezione della chiusura che avverrà 30 minuti prima della chiusura al pubblico dello stesso cimitero**

4-bis. **Non si ricevono feretri/salme nei giorni della Domenica e nei giorni festivi del 1 gennaio, Pasqua, Natale e 15 Agosto, ad eccezione di un intervento di recupero salma deceduta sul territorio comunale.**

4-ter. **Il trasporto dei feretri/salme presso la Camera ardente/Sala del commiato del cimitero comunale del capoluogo deve essere preceduta da un preavviso agli operatori cimiteriali di almeno 2 ore al fine di consentire l'organizzazione dei locali e le relative attività.**

5. Il richiedente l'uso della suddetta camera ardente deve garantire, sotto la propria personale responsabilità, un corretto e civile uso del locale e dei beni in essi contenuti, ed avrà anche l'obbligo della vigilanza e custodia delle salme, al fine di evitarne l'eventuale profanazione.

6. I feretri aperti esposti presso la camera ardente, dovranno essere chiusi e sigillati entro il termine perentorio massimo di 48 ore dall'ora del decesso, con le modalità previste dagli artt. 30, 31 e 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m. Nel caso di mutamenti delle condizioni igienico sanitarie, il feretro dovrà essere chiuso e sigillato prima del termine sopra indicato.

7. Non possono essere esposti presso detta camera ardente/sala del commiato, le salme di persone decedute per malattie infettive-diffuse comprese nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità o i cadaveri che presentino segni di iniziata putrefazione o per particolari altre ragioni stabilite dal funzionario dell'ASL competente.

8. Con apposita delibera della Giunta Comunale verranno definite le modalità e le tariffe per l'uso di detto locale.

9. Non sono tenuti al pagamento della suddetta tariffa, le salme che devono essere seppellite nei cimiteri comunali ed ivi temporaneamente collocate per le casistiche di cui all'art. 15 del presente Regolamento. In tal caso i feretri dovranno essere opportunamente chiusi e sigillati come previsto dall'art. 30, 31 e 75 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.

ART. 23

Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni

1. Il Responsabile del servizio cimiteriale (*operatore del cimitero/custode*), è tenuto ad osservare le disposizioni contenute all'art. 52 del D.P.R. 285/1990.

In particolare:

1.1. L'operatore del cimitero/custode, per ogni cadavere ricevuto, deve ritirare e conservare presso il cimitero comunale del capoluogo i documenti di cui all'art. 18 del presente regolamento, inoltre deve iscrivere giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare se in forma cartacea, oppure in formato elettronico:

a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo (*identificazione punto di seppellimento nel cimitero*) e il numero d'ordine della bolla di seppellimento;

b) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati (che devono corrispondere al beneficiario della concessione) con l'indicazione del sito dove sono stati deposti oltre alle generalità del concessionario, la data ed il numero di repertorio, la natura e la durata della concessione;

c) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco, così come previsto dalla Legge n. 130/2001 e s.m.;

d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, cremazione trasporto di

cadaveri o di ceneri, con gli estremi del luogo di provenienza e di destinazione, compreso quelle della locazione e titolarità della concessione

1.2. Tali registri, cartacei o informatici, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei medesimi, cartaceo o digitale, deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, all'Ufficio dello Stato Civile del Comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il cimitero comunale del capoluogo.

ART. 24

Reparti speciali nei cimiteri

1. All'interno dei cimiteri è possibile prevedere reparti speciali ai sensi dell'art. 100 del D.P.R. n. 285/1990, destinati al seppellimento dei cadaveri ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata rispetto a quella comune, sono a totale carico dei richiedenti e/o delle comunità richiedenti

ART. 25

Ossario Comune

1. Come previsto dall'art. 67 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m., ogni cimitero comunale è provvisto almeno di un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.

TITOLO 5 – DISPOSIZIONI GENERALI – PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ART. 26

Costruzione dei cimiteri - piani cimiteriali - disposizioni tecniche generali

1. I cimiteri comunali devono essere costruiti o ampliati secondo le norme previste dagli articoli da 54 a 63 del D.P.R. 285/1990 e s.m. .
2. Almeno un cimitero comunale deve essere dotato di camera mortuaria con le caratteristiche di cui agli art. 64 e 65 del D.P.R. 285/1990.
3. Qualora il cimitero sia dotato di sala per autopsie, questa dovrà rispondere ai requisiti previsti dall'art. 66 del citato D.P.R.
4. Ogni cimitero deve avere un ossario comune con le caratteristiche di cui all'art. 67 del D.P.R. n. 285/1990
5. Ogni cimitero comunale è suddiviso in aree per sepolture comuni ed aree per sepolture private. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 285/1990. Sono inoltre da tener presente le modifiche apportate dall'art. 28 della Legge 166/2002.

TITOLO 6 – INUMAZIONI – TUMULAZIONI

ART. 27

Inumazioni – Collocazione di cippi e lapidi

1. I campi destinati all'inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
2. Le inumazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dagli articoli da 68 a 75 del D.P.R. 285/90. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2-bis. Le inumazione devono essere eseguite seguendo la fila
- 2-ter. Prima di utilizzare un nuovo quadro a terra è obbligatorio completare il quadro in corso di utilizzo. La decisione della sequenza dei quadri a terra da utilizzare è rimessa esclusivamente al Responsabile del Settore a cui fa capo il servizio cimiteriale.**
- 2-quater. E' vietata l'inumazione di salme di persone decedute per malattie infettive.**
3. Le inumazioni ordinarie hanno una durata legale di 10 anni dal giorno del seppellimento.
4. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo portante un numero progressivo.
5. Al momento della sepoltura i familiari/congiunti dovranno provvedere alla collocazione di un cippo provvisorio in legno di altezza max di cm. 70, sul quale verrà applicata una targhetta in materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
6. L'accesso ai campi di inumazione sarà garantito esclusivamente mediante semina di tappeto erboso e/o inghiaatura delle aree e percorsi secondo indicazioni del Responsabile del settore.
7. Sulle sepolture nei campi di inumazione, i congiunti e/o gli aventi diritto, possono collocare a loro spese:
 - a) cippo in marmo bianco o bianco venato delle dimensioni: base di appoggio cm. 70 x 50 spess. cm. 3/7, lastra sopra la base cm. 50 x h. 60 x spess. cm. 3/7 OPPURE cippo costituito da masso o spaccato di marmo (dotato di opportuna base di appoggio) di altezza max cm. 70
 - b) lapide e copri tomba in marmo bianco o bianco venato, di forma rettangolare, con ingombro massimo di cm. lung. 170 x larg. 70 x h. 65. La tomba non può avere una superficie di copertura superiore ad 1/3 dell'ingombro della stessa.L'Amministrazione comunale stabilirà prima dell'utilizzazione di ciascun quadro di inumazione, la tipologia a) o b) da far collocare. Nello stesso quadro sarà consentito collocare solamente tombe della medesima tipologia
8. Nei cimiteri di campagna, ad esclusione quindi del cimitero del capoluogo e di quello della Fraz. Fiano, i cippi e le lapidi di cui ai punti a) e b) del comma 7, oltre che in marmo, possono essere costituiti anche da pietra serena o da travertino
9. E' vietata l'installazione di cippi, lapidi e copri tomba diversi da quanto sopra indicato pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rimozione del manufatto stesso.
10. E' vietata l'installazione di lapidi e copritomba fino a che non siano trascorsi almeno 8 mesi dall'inumazione e, comunque, fino ad avvenuto assestamento del terreno
11. E' vietato collocare all'interno della tomba della tipologia b) del comma 7: piante di qualsiasi genere senza apposito vaso e con altezza superiore a 50 cm, tappeti erbosi sintetici e ogni altro materiale che impedisca la normale permeabilità del terreno. E' consentito collocare, esclusivamente: ghiaia previo sottostante strato di tessuto non tessuto, sabbia o prato *non* sintetico.
12. Nelle tombe della tipologia a) del comma 7, è consentito collocare sulla base del marmo/pietra, piante con apposito vaso di altezza complessiva inferiore a cm. 50. E' vietato collocare qualsiasi materiale al di fuori della base del cippo stesso.
13. La tomba (*composta da lapidi, cippi e ornamenti funerari*) dovrà essere conservata dagli interessati in buono e decoroso stato di manutenzione
14. Il Responsabile dei servizi cimiteriali, può disporre la rimozione di tutti quegli ornamenti che non rispondono alle prescrizioni predette, previa comunicazione ed avvertimento agli interessati concedendo massimo tre mesi di tempo per provvedervi.

15. In ciascuna fossa può essere disposto un solo feretro avente le caratteristiche previste negli articoli e commi precedenti.

16. Ai sensi dell'art. 1 comma 7bis del D.L. 392/2000 convertito con modificazioni dalla legge 28.02.2001 n. 26, la gratuità del servizio di inumazione ed esumazione è limitata ai casi di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari, mentre è a pagamento in tutti gli altri casi. Lo stato di indigenza è definito ai termini del D.Lgs. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. 130/2000 e loro strumenti attuativi, e certificato, così come lo stato di bisogno o disinteresse dei familiari, dal Responsabile del "settore affari sociali" sulla scorta delle informazioni assunte.

17. E' altresì prevista l'inumazione delle salme di cui all'art. 25 e 28 del D.P.R. 285/1990 seguendo le prescrizioni dettate dal punto 2) dell'art. 75 dello stesso Regolamento.

ART. 28

Tumulazioni

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti mortali, urne cinerarie in opere murarie, costruite nel cimitero dal Comune o da privati, per conservarvi le spoglie mortali per un periodo di tempo determinato.

2. Le tumulazioni dovranno essere eseguite nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/90 e s.m.

3. Le medesime disposizioni si applicano anche se trattasi di tumulazioni provvisorie di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o in altro cimitero.

4. Le sepolture a tumulazione sono soggette a concessione secondo le modalità previste dal presente regolamento

5. I manufatti destinati a sepoltura a tumulazione possono essere anche costruiti da concessionari, in zone appositamente assegnate e in tal caso sono oggetto di specifica concessione in base alle modalità di cui al presente regolamento

6. Su richiesta degli interessati, possono essere tumulati, insieme al feretro, resti mortali o ceneri raccolte in apposita cassetta/urna. In tal caso dovrà essere pagata apposita tariffa comunale.

7. Le lapidi collocate nelle sepolture a tumulazione, i cui oneri sono a totale carico dei familiari o aventi diritto, devono rispettare le seguenti caratteristiche:

- essere di marmo bianco o bianco venato
- sporgere al massimo 4 cm. dal paramento murario
- avere statue, portavasi e portalampe di colore bianco o uguale al marmo della lapide
- avere scritte e/o altri ornamenti di colore bianco, argento o bronzo
- avere luci consone al luogo di culto

8. E' vietata l'installazione di tombe diverse da quanto sopra indicato pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria e la rimozione del manufatto stesso.

ART. 29

Tumulazione provvisoria

1. A richiesta delle famiglie dei defunti o di coloro che li rappresentano e qualora il Comune abbia loculi a disposizione, il feretro può essere provvisoriamente tumulato in apposito loculo, previo pagamento di relativa tariffa.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa solo nei seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi una cappella privata e fino alla sua agibilità
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private
- c) in caso di ampliamento del cimitero e la costruzioni di nuovi loculi, la tumulazione provvisoria in loculo è ammessa solo in caso di completo esaurimento delle disponibilità di loculi in ogni ordine e reparto dello stesso cimitero

La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori.

3. La tariffa di utilizzo è giornaliera e decorre dal giorno della tumulazione provvisoria fino al giorno della effettiva estumulazione.
4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, ai quali viene rilasciata copia conforme dell'originale.
A garanzia è richiesta la costituzione di un deposito cauzionale infruttifero nella misura stabilita in tariffa.
5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, il Responsabile dei servizi cimiteriali, previa diffida e rivalendosi sul deposito cauzionale di cui sopra, provvederà ad inumare il cadavere in campo comune. Tale salma, una volta inumata, potrà essere tumulata in loculi definitivi o cremata, previo pagamento dei relativi diritti, solo dopo che sia trascorso un periodo non inferiore a 10 anni, salvo i casi previsti dall'art. 83 del D.P.R. n. 285/90.
- 6 Le tumulazioni provvisorie non sono ammesse se nel cimitero vi sono loculi disponibili in qualsiasi ordine e reparto.

TITOLO 7 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ART. 30

Esumazione ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono dopo almeno dieci anni dall'ultima inumazione salvo quanto previsto dall'articolo 82 del D.P.R. 285/90 e s.m.. Il campo di inumazione liberato sarà utilizzato per nuove inumazioni.
2. Le esumazioni ordinarie diverse dai casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, sono effettuate nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
3. Delle operazioni di esumazione verranno informati i cittadini mediante affissioni di avvisi presso i cimiteri comunali ed all'Albo Pretorio del Comune, almeno 60 giorni prima della loro effettuazione.
4. Gli interessati ad assistere alle operazioni di esumazione della salma del proprio congiunto, al fine di disporre per la ricomposizione dei resti mortali, dovranno presentare domanda presso l'ufficio al cimitero del capoluogo con pagamento delle relative tariffe.
5. Le esumazioni saranno programmate dagli addetti ai cimiteri e comunicate, salvo motivi di urgenza, almeno 30 giorni prima della loro effettuazione, alle persone che hanno presentato la domanda di cui sopra.
6. Le spese occorrenti per il servizio di esumazioni sono a carico dei congiunti del defunto, che dovranno versare al Comune (*o soggetto gestore del servizio*), apposita tariffa determinata con provvedimento dell'organo competente, soggetta ad aggiornamenti annuali.
7. Qualora, in occasione delle esumazioni di rotazione decennale, si accerti la mancata o incompleta mineralizzazione del cadavere, esso sarà raccolto e inumato in apposita area, salvo richiesta degli aventi titolo di voler procedere alla cremazione del cadavere, in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/1998, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile. Le operazioni di nuova inumazione di cadavere inconsunto vengono effettuate anche con l'ausilio di additivi che aiutino la completa mineralizzazione dello stesso, nelle modalità previste dall'art. 82 del D.P.R. n. 285/90 e s.m.
8. Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in: a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
b) 2 anni nel caso di impiego di dette sostanze biodegradanti

ART. 31

Esumazione straordinaria

1. Le esumazioni straordinarie effettuate prima del prescritto turno di rotazione si eseguono in conformità a quanto previsto dagli artt. 83 e 84 del D.P.R. 285/1990 e s.m.
2. Le esumazioni straordinarie diverse da quelle eseguite per ordine dell'Autorità Giudiziaria, sono autorizzate dal Sindaco solo in casi eccezionali, subordinatamente alla valutazione di problematiche igienico-sanitarie che tale operazione può comportare e compatibilmente con la gestione del cimitero. In ogni caso l'autorizzazione non potrà comunque essere rilasciata prima che siano trascorsi 5 anni dal seppellimento.
3. Le esumazioni straordinarie diverse dai casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, sono effettuate nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
4. Quando si tratta di persona morta di malattia infettiva contagiosa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Funzionario Sanitario dell'ASL di competenza dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la salute pubblica.
5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Funzionario Sanitario dell'ASL di competenza.

ART. 32

Estumulazioni

1. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal Sindaco.
2. Le estumulazione si eseguono in conformità a quanto previsto dagli articoli 86, 87, 88 e 89 del D.P.R. 285/90 e s.m.
3. Le estumulazione straordinarie si distinguono in:
 - estumulazioni per ordine dell'Autorità Giudiziaria
 - estumulazioni a richiesta degli aventi diritto previa autorizzazione del Sindaco per:
 - a) estumulazione finalizzata alla movimentazione del feretro per traslazione ad altra sepoltura anche presso altri cimiteri ovvero altri Comuni
 - b) estumulazione destinate al recupero del posto salma. In questo caso potrà avvenire solo se trascorsi oltre 20 anni dalla sepoltura, ai sensi del comma 3 dell'Art. 86 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.; in tal caso, se da questa operazione si constata la presenza di salma inconsunta, questa potrà essere nuovamente tumulata nello stesso loculo oppure inumata a ciclo ridotto di 5 anni, oppure ancora, indirizzata alla cremazione
 - c) estumulazione per cremazione del defunto, tale operazione potrà essere effettuata anche prima dei 20 anni dalla sepoltura.
4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali. Tutte le spese per le estumulazioni ordinarie e straordinarie, fermo restando le necessarie autorizzazioni, sono a carico dei congiunti del defunto, che dovranno versare al Comune esecutore dei lavori (*e/o soggetto gestore del servizio*), apposta tariffa determinata con provvedimento dell'organo competente e soggetta ad aggiornamenti annuali.
5. I resti mortali, previa richiesta degli aventi diritto e corresponsione di apposita tariffa, sono raccolti in cassette di zinco da destinare a ossario o loculo in concessione. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste nessuna richiesta, o non è stato provveduto al pagamento della relativa tariffa per la collocazione dei resti mortali, questi ultimi verranno collocati nell'ossario comune del cimitero.
6. Le ossa ed i resti mortali inconsunti per mancata o incompleta mineralizzazione, rinvenuti in occasione delle estumulazioni ordinarie, possono:
 - a) essere avviate alla cremazione, a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile;
 - b) permanere nello stesso tumulo, con rinnovo della concessione in caso di decadenza della stessa, con le modalità previste dal D.P.R. n. 285/90
 - c) essere inumati, previa collocazione dei resti mortali in sacchi biodegradabili e addizionati con additivi capaci di favorire i processi di mineralizzazione.Il tempo di inumazione degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi è stabilito ordinariamente in:
 - a) 5 anni, nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti
 - b) 2 anni nel caso di impiego di dette sostanze biodegradanti

ART. 33

Traslazioni

1. La traslazione consiste nel trasferire salme, resti mortali o ceneri da un sito sepolcrale ad un altro sia all'interno dello stesso cimitero che in altri cimiteri. Detta operazione dovrà essere eseguita in osservanza delle norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria, previo accordo con il personale preposto alla cura del cimitero.

ART. 34

Raccolta dei resti mortali

1. I resti mortali raccolti nelle esumazioni e nelle estumulazioni di norma sono depositati nell'ossario comune, salvo ne sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
2. Nel caso in cui non sia possibile rintracciare alcun congiunto, i resti ossei provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie saranno custoditi in idoneo contenitore munito di elemento identificativo per un periodo di almeno un anno all'interno del locale dove si trova l'ossario comune. Di tale deposito verrà esposto avviso scritto sia all'Albo Pretorio che all'ingresso del cimitero in cui è stata effettuata l'operazione nonché di quello del capoluogo per un analogo periodo di tempo, trascorso il quale senza alcuna notizia i resti saranno conferiti in maniera definitiva nell'ossario comune senza alcun obbligo di mantenerli identificabili

ART.35

Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso delle esumazioni o estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio di custodia del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati agli aventi diritto previa sottoscrizione di un'apposita ricevuta contenente la descrizione sommaria dei beni consegnati, conservata agli atti presso il cimitero del capoluogo .
3. Gli oggetti di valore ed i ricordi personali rinvenuti nell'esumazione od estumulazione, non espressamente richiesti dagli aventi titolo, restano con i resti mortali della salma, fatto salvo il caso di successiva cremazione in cui vengono conservati presso il cimitero comunale del capoluogo per un anno, trascorso il quale sono alienati destinando i proventi ad opere di miglioria dei cimiteri comunali.

ART. 36

Disponibilità dei materiali

1. I materiali, lapidi ed opere installate sulle sepolture comuni e private, prima delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere asportati direttamente dai familiari o aventi diritto entro 15 giorni antecedenti tali operazioni. Nel caso che ciò non avvenga, detti materiali diventano di proprietà del Comune che provvederà a smaltirli come materiali di risulta secondo le normative di legge

TITOLO 8 – CREMAZIONI E DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 37 Generalità

1. Il Comune di Certaldo non dispone di un impianto di cremazione e conseguentemente, per procedere alle eventuali cremazioni i richiedenti potranno avvalersi dell'impianto che riterranno più opportuno.

ART. 38 Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. La cremazione è disciplinata dalla Legge n. 130/2001 e s.m. , nonché dalla Legge R.T. n. 29/2004 come modificata dalla Legge R.T. n. 66/2013.
2. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata a richiesta dei familiari o aventi diritto, dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge n. 130/2001 e s.m. , nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari o aventi diritto nelle modalità di cui all'art. 3 lett. b) della citata legge e contiene anche l'autorizzazione alla consegna dell'urna cineraria ai familiari o aventi diritto con l'indicazione del luogo di conservazione della stessa.
3. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato necroscopico, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. a) della citata Legge n. 130/2001 e s.m. . In caso di morte sospetta, segnalata dall'Autorità Giudiziaria, il suddetto certificato necroscopico è integralmente sostituito dal nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, con la specifica indicazione che il cadavere può essere cremato
4. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e tale da poter essere opportunamente sigillata, portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
5. Ai sensi dell'art. 5 della citata Legge n. 130/2001, le spese del servizio di cremazione potranno essere sostenute dal Comune di ultima residenza del defunto solamente nei casi di accertata indigenza del defunto nei termini di cui al D.Lgs. n. 109/1998 come modificato dal D.Lgs. n. 130/2000, e loro strumenti attuativi e nei limiti dell'ordinaria disponibilità di bilancio.
6. Per la cremazione dovranno essere utilizzati cofani funebri idonei alla cremazione privi di parti metalliche o corpi estranei presenti nella salma.
7. Per le ossa contenute nell'ossario comune è il Sindaco a disporre per la cremazione

ART. 39 Autorizzazione alla cremazione di cittadini stranieri

1. Nel caso di cittadini stranieri le norme vigenti sono applicabili "solo se ed in quanto" espressamente richiamate e compatibili con la legge nazionale cui il defunto era in vita soggetto (art. 24 Legge 31/05/95 n. 218).
Pertanto va acquisita una dichiarazione rilasciata dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza da cui risultino le norme di diritto positivo applicabili e le modalità attraverso cui pervenire al rilascio dell'autorizzazione alla cremazione.
Tale dichiarazione dovrà, eventualmente, essere soggetta alle procedure di legalizzazione e di traduzione in forma ufficiale nella lingua italiana, a termini dell'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000, e s.m., e dell'art. 2 comma 2 e 2bis del D.P.R. n. 394/1999 e s.m., e non potrà essere supplita da una qualche dichiarazione unilaterale da parte di familiari o aventi diritto o di altro soggetto a conoscenza della specifica legislazione straniera, né potrà farsi ricorso ad informazione di fonte diversa rispetto a quella delle autorità competenti del Paese cui il defunto era in vita soggetto, salvo forse da una dichiarazione rilasciata dalle autorità diplomatiche o consolari italiane residenti nel Paese straniero caso per caso interessato, rilasciata sulla base della competenza attribuita loro

dall'art. 46 del D.P.R. n. 200/1967.

In difetto di tale dichiarazione l'autorizzazione non potrà essere rilasciata.

ART. 40

Disposizioni in materia di conservazione e dispersione delle ceneri

1. Compiuta la cremazione, le ceneri dovranno essere raccolte in apposita urna cineraria di materiale resistente e debitamente sigillata
2. Ciascuna urna deve contenere le ceneri di un'unica salma e portare all'esterno l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'affidamento dell'urna cineraria è disciplinato dalla Legge R.T. n. 29/2004 come modificata dalla Legge R.T. n. 66/2013 e dalla Legge n. 130/2001 e s.m..
4. Le ceneri conservate nell'urna, a richiesta degli interessati e nel rispetto delle volontà del defunto, possono essere:
 - collocate all'interno del cimitero in apposito ossario o loculo debitamente concessionato
 - collocate in loculo dove è già presente un feretro, previo pagamento di apposita tariffa e restando invariata la scadenza della concessione originaria
 - collocate in sepoltura privata o in abitazione privata
 - collocate in cinerario comune posto in un'area dedicata all'interno del cimitero comunale del capoluogo
 - *(se è prevista un'area)* inumate all'interno del cimitero. In tal caso la durata dell'inumazione è di 5 anni rinnovabili fino ad un massimo di 10 anni. Le fosse per l'inumazione devono avere dimensioni minime di cm. 30 sia per larghezza che per lunghezza, fra loro separate da spazi di larghezza non inferiore a cm. 25; è obbligo uno strato minimo di terreno di cm. 30 tra l'urna ed il piano di campagna del campo. Ogni fossa di inumazione di urne cinerarie, deve essere contraddistinta da apposita targa in marmo bianco o bianco venato con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna cineraria destinata alla inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione; il certificato di biodegradabilità dell'urna dovrà essere consegnato al custode del cimitero che lo conserverà agli atti presso il cimitero del capoluogo.
5. Nel cimitero del capoluogo è previsto un cinerario comune dove collocare le ceneri. I familiari o aventi diritto, possono installare, lungo le pareti di delimitazione dell'area del cinerario comune, lapidi in marmo bianco o bianco venato delle dimensioni standard di cm. 15 x 21 x spess. max di cm. 2, con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
6. Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
7. Qualora la famiglia o aventi diritto non abbiano provveduto ad alcuna destinazione ammessa, le ceneri verranno disperse nel cinerario comune.

ART. 41

Affidamento e conservazione delle ceneri

1. L'affidamento delle ceneri avviene ai sensi dell'art. 3 della Legge R.T. n. 29/2004 come modificata dalla Legge R.T. n. 66/2013 e della Legge n. 130/2001, nel rispetto della volontà espressa del defunto.
2. L'autorizzazione di affidamento dell'urna cineraria per la custodia o per la dispersione, viene rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile.
3. Presso la sede dell'Ufficiale di Stato Civile, dovrà essere tenuto apposito registro nel quale dovrà essere evidenziato il nome e cognome del defunto con l'indicazione della data di nascita e di morte, l'affidatario dell'urna, l'indirizzo dell'abitazione presso la quale verranno conservate. E' obbligo dell'affidatario dell'urna dare tempestiva notizia all'Ufficio di Stato Civile di qualsiasi variazione degli elementi sopra indicati.
4. Il personale incaricato dall'Amministrazione Comunale, potrà procedere in qualsiasi momento a controlli anche periodici sull'effettiva collocazione dell'urna cineraria nel luogo indicato

dall'affidatario dell'urna stessa.

5. Per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento delle ceneri, il richiedente, ai sensi della Legge R.T. n. 29/2004 come modificata dalla Legge R.T. n. 66/2013, dovrà presentare apposita istanza contenente:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione degli eventuali controlli da parte del personale incaricato dall'Amministrazione Comunale
- c) il luogo di conservazione e la persona a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del codice penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare profanazione dell'urna
- e) la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna al cimitero, nel caso in cui il soggetto affidatario non intendesse più conservarla
- f) che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità Giudiziaria o di pubblica sicurezza
- g) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza e di collocazione dell'urna

Il soggetto affidatario dell'urna sottoscrive apposito verbale di consegna come previsto dall'art. 81 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m. Tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il Comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

L'affidatario può rinunciare all'affidamento delle ceneri; tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile che ha autorizzato la cremazione. Le ceneri restituite, se non altrimenti disposto dagli aventi diritto, vengono collocate nel cinerario comune.

ART. 42

Dispersione delle ceneri

1. La dispersione delle ceneri è ammessa nei luoghi indicati dalla Legge R.T. n. 29/2004 come modificata dalla Legge n. 66/2013 e dalla Legge n. 130/2001 e s.m., previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile del Comune nel quale è avvenuto il decesso, a persona che ne ha diritto e previo accertamento dell'espressa volontà del defunto oltre al nulla osta del Comune nel quale si effettua la dispersione ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

Presso il cimitero comunale del capoluogo è presente un cinerario comune.

2. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare, il nulla osta è rilasciato dal Comune dal quale viene imbarcata l'urna contenente le ceneri da disperdere ove diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

ART. 43

Cremazione di resti mortali

1. L'Ufficiale di Stato Civile, previo assenso dei soggetti di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) numero 3 della Legge n. 130/2001 e s.m., o in caso di loro irreperibilità, dopo 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e presso il cimitero, di specifico avviso, autorizza,

- (*se ricorre il caso*) la cremazione dei resti mortali da esumazione ordinaria o da estumulazione ordinaria

- in caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero, il Sindaco può disporre, sentita l'ASL competente, la cremazione degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

- per quanto riguarda le ossa contenute nell'ossario comune, il Sindaco, in qualsiasi momento, può disporre la cremazione

TITOLO 9 – CONCESSIONI CIMITERIALI

Art. 44

Oggetto e regime delle concessioni

1. Il diritto di uso di un manufatto cimiteriale (loculo, ossario, cinerario, tombe di famiglia) o di un'area cimiteriale (per l'inumazione o per la costruzione di una tomba di famiglia), consiste in una concessione amministrativa di diritto pubblico su bene soggetto al regime dei beni demaniali ai sensi dell'art. 824 del codice civile e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
2. Allo scadere della concessione i manufatti realizzati dal concessionario diventano di proprietà del Comune, che ne avrà ampia disponibilità d'uso. Le salme ivi sepolte saranno estumulate o esumate da parte del Comune, che se non diversamente richiesto dal concessionario avente diritto, saranno indirizzate alla collocazione in ossario comune o cinerario comune ovvero alla inumazione nel caso trattasi di resti mortali inconsunti.

ART. 45

Sepulture private – Natura della concessione

1. Le sepolture private sono soggette a concessione amministrativa. Esse possono consistere nella concessione d'uso temporaneo di:
 - a) fosse situate in apposite aree per inumazioni singole;
 - b) campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati, ciascuno, di adeguato ossario;
 - c) loculi disposti in blocchi fuori terra;
 - d) tombe a terra a doppio loculo sovrapposto;
 - e) edicole-cappelle familiari da 4 loculi
 - g) area per la costruzione di cappella privata di famiglia a sistema di tumulazione individuale ;
 - h) ossari o cellette per la custodia delle urne cinerarie o delle ossa provenienti dalle esumazioni o estumulazioni.
2. La concessione viene regolata da apposito atto di concessione stipulato, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e s.m., contenente: l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima, le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso; in particolare l'atto di concessione deve contenere:
 - la natura della concessione e la sua identificazione
 - la durata
 - i concessionari
 - i nominativi delle persone destinate ad esservi accolti o, nel caso di cappella di famiglia, i criteri per la loro precisa individuazione
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza e di revoca

ART. 46

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui al presente regolamento sono a tempo determinato, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
2. Per le concessioni successive alla data di approvazione del presente Regolamento, la durata è fissata in:
 - **loculi – 40 anni** dalla data di stipula dell'atto di concessione
 - **ossario** per la custodia delle urne cinerarie o delle cassette contenenti resti mortali – **40 anni** dalla data di stipula dell'atto di concessione
 - **tombe a terra a doppio loculo sovrapposto - 40 anni** dalla data dell'ultima tumulazione
 - **edicole-cappelle** familiari da 4 loculi – **40 anni** dalla data dell'ultima tumulazione
 - **area per la costruzione di cappella di famiglia – 40 anni** dalla data dell'ultima tumulazione

3. Le concessioni già stipulate alla data di approvazione del presente regolamento rimarranno valide per la durata riportata nell'atto stesso.

Le concessioni perpetue, la cui perpetuità sia dimostrata da valido atto amministrativo, rimangono tali fino a che non si proceda al riuso del loculo o dell'ossario (*riuso: estumulazione della salma a suo tempo tumulata/resti mortali per ricollocazione di altra salma/resti mortali*).

In ogni caso le concessioni di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 803/1975, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione, ove si verifichi una situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.

ART. 47

Modalità di concessione

1. Sono ammissibili solo le richieste di concessione di loculi a seguito di decesso.

Non sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita", quelle cioè avanzate senza la presenza di salma da tumularvi, ad eccezione di persone in vita che sono sole e prive di familiari e parenti fino al 3° grado.

2. ***(abrogato)***

3. Solo per il cimitero comunale della Fraz. Fiano sono ammissibili richieste di concessioni di loculi "in vita".

4. ***(abrogato)***

5. ***Non sono ammissibili richieste di concessioni di ossari in assenza di resti mortali o ceneri***

La richiesta di concessione in uso di ossari può essere effettuata in presenza di procedura di esumazione/estumulazione programmata o richiesta e viene rilasciata quale "prenotazione di concessione" che si perfezionerà solo se l'esito delle operazioni di esumazione/estumulazione permetta l'utilizzo immediato dell'ossario. Nel caso in cui l'esumazione/estumulazione evidenzia una non completa mineralizzazione della salma e la necessità di procedere ad una nuova inumazione/tumulazione, cesserà ogni diritto del richiedente nei confronti della concessione prenotata. A seguito di nuova inumazione/tumulazione per incompleta mineralizzazione della salma, il diritto ad effettuare la richiesta di concessione di ossario si concretizzerà allo scadere del tempo minimo previsto per l'ulteriore inumazione/tumulazione programmata.

6. **Sono ammissibili richieste di concessioni di loculi solo per la tumulazione di salme e non di resti mortali; ad eccezione dei loculi posti al cimitero della Fraz. Fiano dove è consentito l'acquisto di loculi per la tumulazione di resti mortali e della successiva salma (il contratto di concessione dovrà riportare il nominativo della persona assegnataria del loculo ed il nominativo dei resti mortali del defunto)**

7. La concessione di nuovi loculi avverrà a scelta del concessionario, secondo il criterio dell'assegnazione per file orizzontali partendo dal lato stabilito dal Comune (*il concessionario sceglie la fila di interesse e l'assegnazione avviene in base ai primi loculi disponibili a partire dal lato stabilito dal Comune*)

8. I loculi concessi possono essere occupati esclusivamente dalle salme delle persone beneficiarie di detti loculi come risultante dalle relative concessioni.

9. Le persone assegnatarie/beneficiarie dei loculi (come da specifica concessione di uso), possono, esclusivamente in presenza del decesso di un figlio non coniugato/convivente e senza eredi in linea retta, cedere il loro loculo al figlio, previa opportuna richiesta di modifica del contratto di concessione.

10. **E' vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi titolo o forma del loculo in concessione.** E' solamente ammessa la retrocessione della stessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento,

11. Nei loculi, oltre la salma del defunto, possono essere collocate cassette per resti mortali o urne

cinerarie, previo pagamento di un'apposita tariffa, fermo restando la scadenza del contratto originario. Tale facoltà si applica anche nel caso in cui resti mortali siano traslati da un ossario verso un loculo già occupato.

12. E' possibile ottenere, previa rinuncia della concessione originaria e previa estumulazione dei resti della salma a suo tempo tumulata, una nuova concessione dello stesso loculo utilizzabile per la tumulazione di una nuova salma, mediante il pagamento della relativa tariffa vigente al momento della stipula della nuova concessione.

13. La concessione di aree e manufatti ad uso di sepoltura per famiglie, è data in ogni tempo, secondo le disponibilità e previo pagamento delle relative tariffe vigenti al momento.

14. La concessione di loculi in riuso, è data anche "in vita" previo estumulazione del defunto e pagamento della relativa tariffa vigente al momento

15. Per i contratti di concessione cosiddetti "perpetui", si specifica che la perpetuità decadrà al momento della stipula di nuova concessione per il riuso del loculo stesso, ed in caso di sepolture multiple, anche per il riuso di una sola sepoltura. La durata della nuova concessione sarà quella stabilita dal regolamento in vigore al momento dell'operazione.

16. Per i casi non contemplati nel presente regolamento, il Sindaco, in osservanza delle vigenti norme legislative in materia di polizia mortuaria, potrà autorizzare la concessione di loculi prescindendo dai criteri sopra esposti al solo esclusivo scopo di dare risposta adeguata a comprovate situazioni di estrema particolarità, che stante la peculiare natura delle problematiche di cui trattasi, non possono essere attualmente previste.

ART. 48

Concessione di sepolcreti/cappelle private

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e le condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

2. Il diritto d'uso dei sepolcreti/cappelle private è riservato alla persona del concessionario ed alla sua famiglia o conviventi anche in relazione a situazioni di coppia giuridicamente tutelate, fino al completamento della capienza del sepolcro.

3. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultano legate al titolare della concessione (*familiari, conviventi o aventi diritto*).

4. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso del sepolcreto/cappella, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

5. Non può essere effettuata concessione di aree per sepolture private a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e di speculazione.

6. In particolare l'atto di concessione deve indicare:

- a) la natura della concessione e la sua identificazione
- b) il numero dei posti salma realizzabili o utilizzabili
- c) la durata della concessione
- d) il nominativo dei concessionari
- e) il nominativo delle persone destinate ad essere accolte e il criterio della destinazione dei posti salma
- f) il nominativo di eventuali benemeriti od altri aventi diritto alla sepoltura
- g) gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza

7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento della tariffa stabilita dal Comune e vigente al momento dell'atto.

ART. 49

Doveri dei concessionari – Abbandono della tomba

1. Il concessionario è tenuto a provvedere, per tutta la durata della concessione, alla manutenzione

delle sepolture per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutati indispensabili o opportuni sia per motivi di decoro che di sicurezza e/o di igiene.

2. Una tomba è abbandonata per incuria quando si verifica:

- carenza di manutenzione e tenuta indecorosa della tomba
- pericoli per la pubblica incolumità
- inottemperanza a disposizioni e richieste del Comune

3. Le tombe abbandonate per incuria danno facoltà al Comune di attivare la procedura, previa diffida, della decadenza della concessione.

ART. 50

Riuso del loculo

1. Trascorso un periodo minimo di 20 anni dalla sepoltura, è possibile richiedere l'estumulazione straordinaria finalizzata al riuso della sepoltura stessa per un nuovo defunto della stessa famiglia fino al IV grado di parentela in linea retta e collaterale. A tal fine si procederà con la risoluzione consensuale del contratto di concessione in essere ed alla stipula di nuova concessione destinata alla salma da tumulare, previo ***pagamento dell'apposita tariffa*** determinata dalla Giunta Comunale ***ridotta del 40% per parentela fino al III grado e del 10% per parentela del IV grado***. La scadenza avrà decorrenza dalla data di stipula del nuovo contratto di concessione.

2. Nel caso di estumulazione ordinaria e straordinaria di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede, è previsto l'obbligo della retrocessione della concessione e il recupero del loculo nelle disponibilità del Comune, che potrà avvenire d'ufficio.

ART. 51

Subentro all'intestatario della concessione cimiteriale

1. In caso di decesso del titolare/i, la concessione di loculi, ossari, si trasmette agli eredi in linea retta fino al III° grado ed in mancanza di questi o di rinuncia scritta degli stessi, si trasmetterà agli eredi collaterali fino al III° grado. Le variazioni sono relative al solo nominativo del contraente, ***restano invariati i nominativi dei soggetti beneficiari della concessione stessa e la sua durata***.

2. I discendenti legittimi come sopra indicato, devono, entro 12 mesi dal decesso del titolare della concessione, darne comunicazione al Responsabile dei cimiteri del Comune, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestatario (contraente) della concessione.

3. ***Il diritto d'uso di una concessione cimiteriale*** (loculo, ossario, tomba privata ecc.) **non è cedibile ad alcun titolo pena la decadenza della concessione stessa**, salvo quanto disposto dal presente regolamento.

ART. 52

Rinuncia

1. La rinuncia da parte del/i concessionario/i, o suoi aventi titolo, ad una concessione cimiteriale, sia si tratti di aree per la costruzione di sepolcreti privati, sia di sepolture individuali, comporta l'immediata retrocessione dell'area e/o delle sepolture al Comune.

2. ***E' fatto assolutamente divieto ai concessionari o suoi aventi titolo, cedere a terzi l'area e/o la sepoltura individuale assegnata; ogni eventuale cessione tra privati è nulla.***

3. E' comunque nella facoltà del Comune accettare la richiesta di rinuncia di concessione di aree e/o manufatti/sepulture individuali a condizione che le salme, resti mortali o ceneri presenti abbiano già avuto sistemazione in altra sede con oneri a carico dei rinuncianti.

ART. 53

Retrocessione

1. Il titolari di concessioni o aventi titolo, che per qualunque motivo non intendono più fruire del loculo/ossario/cinerario/tomba/area, entro il termine di durata della concessione, devono presentare

domanda di retrocessione al Sindaco del Comune. Detta domanda dovrà contenere gli estremi del loculo/ossario/cinerario/tomba/area concesso e del contratto di concessione stipulato.

2. Al richiedente l'Amministrazione rimborserà una percentuale della tariffa versata al momento della stipula del contratto di concessione come di seguito determinata:

- concessione perpetua: il rimborso per retrocessione è pari al 50% dell'importo della tariffa pagata al momento della stipula dell'atto

- concessioni di durata di 99 anni: il rimborso per retrocessione è determinato dalla seguente formula

$$R = I \times T / 2P$$

R = rimborso per retrocessione

I = tariffa di concessione pagata al momento della stipula del contratto di concessione

T = tempo residuo della durata della concessione (anni interi o frazioni)

P = periodo totale di durata della concessione originaria

- concessione di cappelle private: è ammessa la retrocessione da stabilirsi di volta in volta a seconda delle caratteristiche del manufatto (stato di manutenzione, numero posti salma ecc.) mediante apposito provvedimento della Giunta Comunale

- concessioni a tempo determinato:

a) se la retrocessione avviene entro i primi **2** anni dalla data di stipula dell'atto, il rimborso per retrocessione è pari a:

- ♦ 70% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo NON usato
- ♦ 50% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo SIA stato usato

b) se la retrocessione avviene decorsi **2** anni e un giorno dalla data di stipula dell'atto e fino a 10 anni, il rimborso per retrocessione è pari a:

- ♦ 50% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo NON usato
- ♦ 30% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo SIA stato usato

c) se la retrocessione avviene decorsi 10 anni e un giorno dalla data di stipula dell'atto e fino a 25 anni, il rimborso per retrocessione è pari a:

- ♦ 35% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo NON usato
- ♦ 15% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo SIA stato usato

d) se la retrocessione avviene decorsi 25 anni e un giorno dalla data di stipula dell'atto e fino a 35 anni, il rimborso per retrocessione è pari a:

- ♦ 20% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo NON usato
- ♦ 10% della tariffa pagata nell'atto di concessione - nel caso di loculo SIA stato usato

e) se la retrocessione avviene decorsi 35 anni e un giorno dalla data di stipula dell'atto, il rimborso per retrocessione è pari a:

- ♦ 10% della tariffa pagata nell'atto di concessione a prescindere dal suo utilizzo o meno

3. Non è prevista alcuna rivalutazione delle somme versate al momento della stipula del contratto di concessione.

4. Al concessionario richiedente la retrocessione non verranno, in nessun caso, rimborsate le spese contrattuali sostenute al momento della stipula del contratto.

5. Con la retrocessione decadono tutti gli effetti del contratto di concessione originale ed il Comune rientra quindi in possesso del manufatto e ne disporrà per la successiva nuova concessione.

ART. 54

Rinnovo

1. Alla scadenza della concessione di:

- **loculo o ossario**, il concessionario o gli aventi diritto, possono richiedere il rinnovo per ulteriori 40 anni (*periodo massimo della concessione*), previo pagamento della relativa tariffa vigente al momento.
- **Edicole/cappelle private, tombe private**, il concessionario o gli aventi diritto, possono richiedere il rinnovo per ulteriori 40 anni, previo pagamento della relativa tariffa vigente al momento.

2. Tale richiesta va fatta al Comune almeno 6 mesi prima dello scadere della concessione e non prima di un anno dalla scadenza. Il Comune si riserva l'accettazione della richiesta compatibilmente con:

- la disponibilità di loculi/ossari
- la condizione manutentiva dei loculi/ossari
- esigenze di carattere generale

TITOLO 10 – REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ART. 55

Revoca della concessione

1. Salvo quanto disposto dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m., è facoltà dell'Amministrazione rientrare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica incolumità/sicurezza o di interesse pubblico.
2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del settore, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero, indicata dal Comune, rimanendo a carico della stessa Amministrazione le spese di trasporto delle spoglie mortali dalla sepoltura revocata alla nuova.
3. Della revoca della concessione e della necessità di procedere alle operazioni necessarie, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e affissione di avviso presso il cimitero interessato per una durata di almeno 60 giorni antecedenti quello fissato per la traslazione delle salme. Nell'avviso pubblicato dovrà essere indicato il giorno stabilito per detta operazione che avrà luogo anche in assenza del concessionario o aventi diritto.

ART. 56

Decadenza della concessione

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal presente regolamento
 - b) quando venga accertata che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso del loculo/ossario
 - d) quando vi sia utilizzo per salme alle quali la concessione non è riservata
 - e) nella concessione di aree per sepolcreti privati, quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere nei termini fissati dalla concessione
 - f) quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione o dal presente regolamento
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili. In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, presso il cimitero interessato e presso il cimitero del capoluogo per la durata di 60 giorni consecutivi, salvo casi di necessità ed urgenza per i quali il termine è di 30 giorni consecutivi. Si ha irreperibilità quando il Comune non disponga, ai propri atti, dei nominativi e indirizzi e questi non possano essere reperiti con ricerche presso l'anagrafe della popolazione residente.
3. Ai sensi dell'art. 107 comma 3 e seguenti del D.Lgs. 267/2000 e s.m., compete al Responsabile del settore la dichiarazione di decadenza della concessione il cui procedimento è avviato entro 60 giorni dal momento in cui si abbia notizia della sussistenza delle condizioni per la dichiarazione stessa.

ART. 57

Adempimenti conseguenti alla decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del settore disporrà, se del caso la traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune con oneri integralmente a carico del Comune.
2. Ogni comportamento fatto o avvenuto successivamente alla data di efficacia della decadenza della concessione, comporta il ripristino della situazione ed i relativi oneri sono integralmente a carico delle persone che li abbiano causati.
3. In seguito alla pronuncia di decadenza ed all'avvenuta traslazione delle salme, resti mortali, ceneri, il manufatto torna nella piena disponibilità del Comune e potrà essere utilizzato per una nuova concessione.

ART. 58

Estinzione della concessione

1. Tutte le concessioni, indipendentemente dalla loro durata si estinguono:
 - a) per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione
 - b) con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
 - c) per rinuncia del concessionario
2. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali, ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

TITOLO 11 – GESTIONE DEI CIMITERI

ART. 59

Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico negli orari resi pubblici mediante avvisi affissi presso tutti i cimiteri comunali. I visitatori sono tenuti a rispettare tali orari
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 20 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del settore, da rilasciarsi per comprovati motivi.

ART. 60

Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi o con mezzi indispensabili per la deambulazione delle persone (*sedie a rotelle, passeggini, carrozzine*).
E' altresì concesso l'ingresso con l'accompagnamento di cani con le prescrizioni di cui alla Legge R. T. n. 59/2009 e s.m.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) alle persone munite di attrezzature e materiali diversi da fiori o ceri se non preventivamente autorizzate dal custode, al momento dell'ingresso
 - b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua
 - d) ai bambini di età inferiore ai 10 anni quando non siano accompagnati da adulti
 - e) agli animali
3. In deroga alle disposizioni di cui sopra, è consentito l'uso dell'automobile soltanto ai portatori di handicap con impedita deambulazione.
4. L'autorizzazione all'accesso verrà concessa dal Responsabile del settore, previa presentazione di certificato medico in carta semplice attestante l'impossibilità alla deambulazione anche temporanea.
5. In occasione dell'ingresso del corteo funebre potranno essere date autorizzazioni particolari da parte del custode dei cimiteri.

ART. 61

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in particolare:
 - a) tenere contegno chiassoso, cantare, ridere, parlare ad alta voce
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati
 - c) introdurre oggetti irriverenti
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile del settore. Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche il consenso dei familiari interessati
 - j) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari
 - k) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso
 - l) assistere alle operazioni cimiteriali di esumazioni ed estumulazioni da parte di chi non ne ha diritto

- m) apporre all'interno dell'area cimiteriale, inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere e/o ornamenti funerari in genere
- n) qualsiasi attività commerciale

2. Nelle aree esterne limitrofe alle mura del cimitero comunale del capoluogo, nonché nel parcheggio adiacente al cimitero stesso è **vietato** :

- apporre inserzioni pubblicitarie di qualsiasi genere;
- **nell'orario di apertura al pubblico, l'accesso dei mezzi di rifornimento ai fiorai nel periodo delle festività dei santi e dei morti**, dalla data del 29 di Ottobre alla data del 2 Novembre

3. I predetti divieti, se ed in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

Oltre ai predetti divieti, chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato, sarà diffidato ad uscire immediatamente dal personale addetto alla vigilanza ove non sussistano casi che richiedano l'intervento della forza pubblica.

4. La mancata osservanza dei divieti sopra elencati comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 71 del presente regolamento.

ART. 62

Riti funebri

1. All'interno dei cimiteri è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo alla partecipazione di un numero pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del servizio di polizia municipale.

ART. 63

Onoranze funebri particolari

1. Quando si debbano rendere particolari onoranze alla memoria di chi abbia acquistato in vita eccezionale benemerita, mediante la tumulazione del cadavere in località differente dal cimitero, si osservano le norme previste dall'art. 341 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27.7.1934, N. 1065, e dall'art. 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90.

ART. 64

Obblighi e divieti per il personale addetto ai cimiteri

1. Il personale addetto ai cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

Detto personale è altresì tenuto:

- a mantenere un comportamento rispettoso nei confronti del pubblico
- a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo
- a fornire al pubblico le informazioni richieste, per quanto di competenza
- conservare le chiavi delle porte di ingresso e dei diversi locali dei cimiteri comunali oltre ad esercitare la sorveglianza degli stessi nelle ore di apertura al pubblico
- stilare e trasmettere periodicamente all'ufficio competente, una nota delle riparazioni occorrenti per la conservazione delle attrezzature, dei fabbricati del cimitero, muri di cinta, viali, piante, e quanto altro, indicando inoltre le eventuali riparazioni occorrenti a sepolture, lapidi e monumenti privati, che sono a carico dei concessionari
- a richiamare al dovere chiunque abbia un comportamento non conforme al presente regolamento ed occorrendo denunciarlo all'autorità giudiziaria.
- provvedere alla escavazione delle fosse occorrenti per le inumazioni ed alla sepoltura delle salme nei campi comunali
- provvedere alla tumulazione dei feretri
- assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nei sepolcreti privati,

- provvedere alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie,
- provvedere alle esumazione ed estumulazioni straordinarie di salme, sottoscrivendo il relativo verbale nonché, assistere se incaricati, alle eventuali autopsie che vengono eseguite all'interno del cimitero, provvedendo per le occorrenti esumazioni o estumulazioni quanto altro necessario.
- raccogliere e depositare nell'ossario del cimitero le ossa dei cadaveri esumati o estumulati
- tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo comune,
- vietare il collocamento di croci, lapidi, iscrizioni, monumenti ed altri ornamenti funebri, oltre all'esecuzione di qualsiasi lavoro senza l'autorizzazione del Responsabile del settore e vigilare che tutti i lavori autorizzati siano eseguiti secondo le modalità approvate ed autorizzate
- provvedere alla pulizia dei riquadri, dei viali, dei sentieri, degli spazi fra le tombe e, in genere, alla nettezza di tutto il cimitero e della zona pertinente, nonché alla cura delle relative piante, siepi e fiori,
- custodire gli attrezzi posti a servizio del cimitero,
- segnalare al Responsabile del settore e se necessario all'ufficiale sanitario, ogni deficienza che venisse riscontrata, sul funzionamento o dalle condizioni del cimitero
- denunciare al Responsabile del settore, qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel cimitero
- attenersi a tutte le prescrizioni che vengono impartite dal Responsabile del settore o dall'ufficiale sanitario
- raccogliere immediatamente e con scrupolosa diligenza le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero,
- mantenere continuamente pulita ed ordinata l'area del cimitero.

Al personale suddetto è vietato:

- eseguire all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso
- ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte
- segnalare al pubblico i nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri
- esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento
- trattenere per se o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare/contrattuale.

ART. 65

Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti cimiteriali sono da considerarsi rifiuti speciali e sono soggetti allo smaltimento ai sensi del D.Lgs. 22/1947 e s.m.

TITOLO 12 – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 66

Costruzione sepolture private – Documenti a corredo

1. Per l'esecuzione di nuove costruzioni di sepolture private, modifiche, restauri, ampliamenti di sepolture esistenti, gli aventi titolo debbono richiedere apposita autorizzazione al Comune.
2. L'istanza dovrà acquisire il parere preventivo del Servizio di Igiene Pubblica della ASL competente e sarà sottoposto al parere della Commissione Edilizia (*se dovuto*) a norma delle leggi vigenti e dell'art. 94 del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
3. L'istanza per la realizzazione delle predette opere, deve essere redatta in bollo corredata dai seguenti documenti:
 - a) copia atto di concessione del terreno
 - b) progetto redatto come da indicazioni dell'Ufficio Edilizia Privata
 - c) relazione tecnica illustrativa contenente: tipologia dei materiali, calcolo della struttura e dichiarazione asseverata di conformità alle norme del D.P.R. n. 285/1990 e s.m.
 - d) eventuale richiesta di occupazione di area pubblica per l'esecuzione dei lavori e di autorizzazione all'accesso al cimitero con mezzi meccanici e all'utilizzo di acqua ed energia elettrica (*utenze a carico del richiedente*)
 - e) copia della C.C.I.A.A. della ditta costruttrice nonché copia del DURC in corso di validità
 - f) polizza fideiussoria a garanzia di eventuali danni a cose e persone, che potrebbero verificarsi durante i lavori, con massimale: minimo di €. 500.000,00 a sinistro per danni a cose e minimo €. 1.000.000,00 a sinistro per danni a persone
4. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nella cappella privata. Le sepolture private non debbono avere diretto accesso con l'esterno del cimitero.
5. Le cappelle private, possono essere poste in uso soltanto dopo il collaudo effettuato da tecnico abilitato che ne accerti la conformità al progetto autorizzato. La spesa per il collaudo è a carico del concessionario.
6. Spetta ai concessionari mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, il solido e decoroso stato dei manufatti e dei monumenti da loro installati.

ART. 67

Sepolcri privati fuori dai cimiteri

1. Per la costruzione di sepolcri privati fuori dai cimiteri, si osservano le norme previste dagli articoli da 101 a 105 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90 e s.m.

ART. 68

Esecuzione lavori da parte dei concessionari

1. I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arnesi da lavoro, obbligandosi a rendere sgombro il terreno appena ultimati i lavori.
2. Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, si devono seguire le indicazioni impartite dal custode del cimitero.
3. Tutto il materiale di risulta proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione o altro devono essere caricato e smaltito in pubbliche discariche autorizzate a completo onere del concessionario

ART. 69

Accesso ai cimiteri

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli interessati dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci ecc. o per il montaggio delle tombe e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del custode del cimitero.

TITOLO 12 – DISPOSIZIONI FINALI

ART. 70

Competenze ed adempimenti

1. Le operazioni di sepoltura, esumazione ed estumulazione sono soggette a specifica autorizzazione da parte dell'Ufficio di Stato Civile. A tal fine i familiari/conviventi o aventi diritto sono tenuti a recarsi presso l'Ufficio di Stato Civile per le opportune richieste muniti dei relativi contratti di concessione dove si evidenzia il luogo di collocazione e la corrispondenza del nominativo della salma/resti mortali con il beneficiario della concessione.

Art. 71

Trasgressioni - Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscono reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazioni al T.U. delle leggi sanitarie approvato con D.P.R. 29.7.1934 N. 1265 e s.m. o al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990 e s.m., sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

2. Per ogni infrazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si applica, salvo diversa disposizione di legge, la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 a €. 1.000,00.

Per l'accertamento delle violazioni e la irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge n. 689/1981 e della L.R.T. n. 81/2000.

3. Il Comune può provvedere all'eventuale rimozione dell'abuso ed al ripristino della condizione originaria addebitando le spese dell'intervento al contravventore.

4. Il mancato pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla sua notifica, comporterà la sospensione di qualsiasi operazione cimiteriale relativa al manufatto o sepoltura oggetto della sanzione, fatta salva ogni possibilità di recupero della sanzione da parte del Comune.

5. In caso di recidiva (*più infrazioni al regolamento*) la sanzione viene ogni volta raddoppiata sulla precedente fino al massimo previsto per la singola infrazione. Inoltre il Comune ha facoltà di ricorrere, quando lo ritiene opportuno, alla dichiarazione di "abbandono per incuria" della sepoltura e relativa concessione, attivando la procedura prevista nel presente regolamento.

6. Per violazioni al presente Regolamento commesse dalle imprese o dai loro incaricati, oltre alle sanzioni previste nei precedenti commi, il Responsabile del cimitero in contraddittorio con l'impresa interessata, potrà sospendere l'autorizzazione all'ingresso nei cimiteri, per un periodo di tempo variabile da 7 giorni a 6 mesi, secondo la gravità della violazione stessa.

ART. 72

Esternalizzazione servizio cimiteriale

1. Qualora i servizi cimiteriali siano affidati a soggetto esterno, gli adempimenti attribuiti dal presente regolamento verranno svolti dall'affidatario del servizio, secondo quanto stabilito da apposito Capitolato Prestazionale.

ART. 73

Efficacia delle disposizioni del presente Regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento, ad esclusione della durata che si riferisce solo alle concessioni stipulate a partire dall'entrata in vigore del regolamento stesso, si applicano a tutte le concessioni e i rapporti anche se costituiti anteriormente.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento al D.P.R. n. 285/1990 e s.m. ed ad ogni altra normativa vigente in materia, salvo i casi di emergenza sanitaria o di igiene pubblica di cui all'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. per i quali il Sindaco è competente all'adozione dei provvedimenti ivi richiamati.

ART. 74

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogate le norme di polizia mortuaria contenute nel precedente regolamento o in altro atto o provvedimenti amministrativi.